

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) per il 2016 ai commi da 98 a 108 dell'art. 1. così come modificata dalla legge n. 18 del 27/02/2017 ha previsto fino al 31 dicembre 2019 un credito di imposta per gli investimenti realizzati in beni strumentali nuovi, anche tramite leasing, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché in Molise, Sardegna e Abruzzo), **in misura variabile dal 25 al 45% a seconda delle dimensioni aziendali.**

Le novità introdotte si applicano agli investimenti realizzati dal **1° marzo 2017**.

I SOGGETTI INTERESSATI E GLI ESCLUSI

Potranno usufruire del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. Sono, però, esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo ed i professionisti.

Inoltre, si precisa che il bonus è precluso alle imprese che sono in stato di difficoltà, così come stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

I BENI AGEVOLABILI

Sono considerati beni agevolabili tutte le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature varie, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale così come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Pertanto, l'agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

- La creazione di un nuovo stabilimento;
- L'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- La riattivazione di uno stabilimento chiuso e che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.

Pertanto, l'agevolazione può essere concessa in relazione ai costi sostenuti per effettuare interventi strutturali quali la creazione di un nuovo impianto di ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al suolo) esistenti, in quanto gli stessi si realizzano attraverso interventi:

- che aumentano la capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
- che riportano in funzione impianti disattivati;
- di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto che consenta di incrementare i livelli di produttività degli impianti.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Saranno, dunque, ammissibili al credito d'imposta i costi relativi "ai beni strumentali nuovi", ai sensi dell'art. 1 comma 271 della legge n. 296/2006, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.

Il comma 273 dispone che sono agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'art. 2424 c.c.;
- programmi informativi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.

In merito a quanto su citato, l'Agenzia dell'Entrate con circolare n. 38/E del 11 aprile 2008, fornisce alcune precisazioni:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie. Rientrano tra quelli agevolati sia gli impianti generici (impianti di produzione e distribuzione di energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti, nonché i beni individuabili quali "macchinario", automatico e non automatico. Si ricorda che nel concetto di "impianti" si individuano i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, nonché le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie. Tuttavia, la disposizione agevolativa fa riferimento ad impianti e macchinari "diversi da quelli infissi al suolo". A tal fine, si ritiene che siano diversi da quelli infissi al suolo gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in un altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

Sono, altresì, agevolabili:

- attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzature commerciali e di mensa;
 - attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa;
 - attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d'usura.
- b) beni immateriali: programmi informatici e brevetti. Sono definiti agevolabili solo se:
- sono utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti;
 - sono ammortizzabili;
 - sono acquistati da terzi a prezzi di mercato;
 - figurano nell'attivo dell'impresa;
 - permangono nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.

Sono agevolabili, limitatamente alle piccole e medie imprese, le acquisizioni di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a "trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche".

Per tutte le tipologie d'impresa, sono agevolabili le acquisizioni di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Per gli investimenti che comportano l'acquisizione di beni mobili, la prova dell'inizio della realizzazione dell'investimento coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:

- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
- dalla negoziazione di assegni riferibili all'investimento;
- da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto di investimento.

Sono considerati **esclusi dall'agevolazione** tutti gli investimenti che non riguardano una fattispecie di investimento iniziale (ad esempio la semplice sostituzione di singoli beni strumentali) ed altresì gli investimenti in immobili e veicoli aziendali come ad esempio autovetture e autocarri.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Tra le novità introdotte dal DL 243/2016 vi è l'innalzamento delle percentuali di agevolazione, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:

- Per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la percentuale è stata portata dal 10% al **25%**. Per le imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise la percentuale di aiuto resta confermata al 10%;
- Per le medie imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la percentuale è stata portata dal 15% al **35%** e al **20%** per quelle situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise;
- Per le piccole imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la percentuale è stata portata dal 20% al **45%** e al **30%** per quelle situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

DURATA DEL BENEFICIO E AMBITO TERRITORIALE

Il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2016** e il **31 dicembre 2019** e destinati a strutture produttive localizzate nelle aree delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020.

IMPORTO MASSIMO INVESTIMENTI

Per effetto delle modifiche in esame, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento di:

- 3 milioni di euro per le piccole imprese (il limite precedente era 1,5 milioni);
- 10 milioni di euro per le medie imprese (limite precedente 5 milioni);
- 15 milioni di euro per le grandi imprese (limite immutato).

Inoltre viene soppressa la disposizione in base alla quale la quota del costo complessivo dei beni agevolati che rileva è quella che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Pertanto, d'ora in poi il bonus va calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.

MODALITA' OPERATIVE

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 – Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La domanda di fruizione del credito d'imposta può essere utilizzata dai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno acquistato beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all'ammontare fruibile il relativo modello F24 è scartato.

La comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

La trasmissione della comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;
- tramite gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

L'invio della comunicazione può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "Creditoinvestmentisud", disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 4 luglio 2016, ha istituito il seguente **codice tributo**:

- "6869" denominato "Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno - articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Bitonto, 10/03/2017

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it